

Giuseppe Patisso

Dall'asiento ai codes noirs. I tentativi di normativizzazione della schiavitù (sec. XV-XVIII)

Abstract: *Between the XV and XVII century in the American colonies there was an influx of forced slave labor from Africa. Portugal, France, Spain and England were the protagonists of this slave trade or triangular trade fueled by the cultivation of sugar cane and due to the extinction of Amerindian populations. In these areas the need to regulate legally the lives of slaves produced a particular legislation: the black codes. In this work is analyzed and compared the origin of this legislation, starting from the Spanish asientos up to the French code noir, the Americans black codes and the Caroline codigo, a collection of rules about the slaves, but it never entered into force. The paper focuses on a particular profile of the history of human rights in the modern age that will have its effect until the middle of the twentieth century.*

Keywords: Slavery; Black Codes; Human Rights.

Da Spartaco a Toussaint Louverture¹ (ma solo per citare alcune tra le figure più rappresentative), la rivolta verso il sistema schiavista ha rappresentato una costante nelle società che avevano basato la loro economia, la loro ricchezza e il loro sviluppo su una forza lavoro senza diritti, acquistabile su un mercato sempre più attento a soddisfare la domanda dei grandi proprietari terrieri e delle Compagnie delle Indie europee. I luoghi dove milioni di esseri umani venivano “importati”, a partire dal XVI secolo, erano le grandi isole delle Antille, l’America spagnola, inglese e francese. Erano i luoghi dove cresceva la canna da

¹ Sulla rivolta degli schiavi ad Haiti, capeggiata da François-Dominique-Toussaint, detto Toussaint Louverture, si vedano: C.L.R. JAMES, *I giacobini neri: la prima rivolta contro l’uomo bianco*, Milano, Feltrinelli, 1968; A. FOIX, *Toussaint Louverture*, Paris, Gallimard, 2007.

zucchero, la cui coltivazione, raccolta e lavorazione per ottenerne il dolce prodotto abbisognava di braccia robuste, di uomini forti, visto che gli esili indios autoctoni, in pochi anni, si erano pressoché estinti.² Ma le nuove società che si vennero a formare, con la presenza di un cospicuo numero di neri, abbisognavano di regole certe, di un nuovo tipo di legislazione che regolamentasse l'acquisto, la vendita, la vita (e la morte) di un sempre crescente numero di schiavi nelle colonie d'oltremare e, nel contempo, prevenisse e punisse ogni forma di insubordinazione, soffocando, di fatto, sul nascere ogni tentativo di rivolta. E la nascita di una serie di provvedimenti legislativi, come i cosiddetti *codes noir*, risponderà a tale necessità, nella Louisiana (dove i francesi erano presenti sin dal 1608), così come negli altri territori della Nuova Francia.

Ma i codici neri non furono le prime forme di “regolamentazione normativa” relativa al sistema schiavista, in quanto, già all'inizio del XVI secolo, fu introdotto l'*asiento de negro*,³ una sorta di accordo tra la corona spagnola e un privato o un altro potere sovrano, che prevedeva il sostanziale monopolio della fornitura di schiavi africani per le colonie spagnole in America. L'appaltatore, chiamato *asentista*, accettava di versare alla Corona una certa somma di denaro e in cambio poteva vendere in regime di monopolio un certo numero stabilito di schiavi, donne e uomini, nei mercati americani.⁴ Già a partire dal 1501, furono emanati i primi provvedimenti relativi agli schiavi, che venivano deportati soprattutto nell'isola di Hispaniola, dove scoppiò una delle prime rivolte che portò il governatore Ovando ad istituire un sistema poliziesco che rintracciasse gli schiavi fuggiaschi. Le prime forme di legislazione nel Nuovo Mondo, tuttavia, non erano solo rivolte agli

² Cfr. M. LIVI BACCI, *Conquista. La distruzione degli indios americani*, Bologna, Il Mulino, 2005.

³ «Los asientos, característicos de los suministros alimenticios en el municipio medieval, se extendieron a América en la Edad Moderna, alcanzando a gran número de campos comerciales e productivos. Especial importancia revistió el asiento de negros, que en el siglo XVIII se convirtió en pieza significativa de las relaciones internacionales de la Monarquía». M. ARTOLA, dirigido por, *Asiento*, in *Enciclopedia de Historia de España*, tomo V, Madrid, Espasa, 1991, pp. 89-90.

⁴ Cfr. *ibid.*, p. 90.

schiafi africani, ma venivano estese anche a mori, ebrei, eretici, i quali non potevano, ufficialmente, mettere piede nelle colonie spagnole in America. Peraltro, anche nello stesso *preambolo* del Codice nero del 1685 è esplicitato il divieto a ebrei o protestanti di risiedere nella Nuova Francia.

Sicuramente la coltivazione e la commercializzazione dello zucchero furono tra le principali cause dell'aumento esponenziale degli schiafi neri nelle coltivazioni del Nuovo Mondo. Il commercio di questo prodotto non ebbe ripercussioni solo sugli amerindi e la popolazione dell'Africa occidentale, ma anche sulla divisione del potere tra Spagna, Francia ed Inghilterra, ben consapevoli che chi avesse dominato il commercio dello zucchero sarebbe stata anche la nazione dominatrice dei traffici nell'Oceano Atlantico. A gestire questi giochi di potere erano i proprietari delle grandi piantagioni di zucchero ed i negrieri, che, attraverso il loro potere economico, influenzavano quello politico per legittimare ed ottenere migliori condizioni giuridiche per i loro traffici.

Nel Medioevo, lo zucchero di canna arrivava in Europa direttamente dal Medio Oriente, e anche dalla Persia e dall'India, che furono i paesi dove, con tutta probabilità, le tecniche di raffinazione vennero inventate. Dopo la conquista araba, il bacino del Mediterraneo rimase per diversi secoli il centro di produzione dello zucchero consumato in Nord Africa, nel Medio Oriente ed in Europa. Mantenne questo ruolo sino alla fine del XVI secolo, allorché lo zucchero proveniente dalle colonie del Nuovo Mondo divenne dominante. A quell'epoca, però, era ormai diventato una sostanza familiare in Europa. La produzione si spostò inizialmente dal Mediterraneo alle isole atlantiche della Spagna e del Portogallo, in particolare a Madeira, alle Canarie e Sao Tomé; questa fu, però, una fase di breve durata che terminò con la crescita dell'industria zuckeriera americana.⁵ La diffusione, nel bacino mediterraneo, della canna da zucchero e della tecnologia richiesta dalla sua coltivazione e trasformazione fu ostacolata essenzialmente dai tassi di piovosità e dalle variazioni climatiche di tale regione. Infatti, la canna da zucchero è un frutto tropicale che ha un ciclo di coltivazione lungo anche più di dodici mesi e richiede grandi

⁵ Cfr. A.H.R. DE OLIVEIRA MARQUES – M. SOARES, *Histoire du Portugal et de son empire colonial*, Paris, Karthala Editions, 1998, pp. 262-271.

quantità di acqua e lavoro. Quando lo zucchero americano incominciò ad invadere i mercati europei, questo fu un fattore che giocò un ruolo sfavorevole per l'industria zuccheriera mediterranea.

La produzione dello zucchero non fu soltanto una impresa difficile dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del reperimento e dell'uso della forza lavoro.⁶ Guerre e pestilenze, con il declino della popolazione ad esse connesso, danneggiarono pesantemente l'industria dello zucchero a Creta ed a Cipro nel tardo Medioevo, un'industria che richiedeva grandi quantità di manodopera al punto che, dopo la Morte Nera, fu proprio il bisogno di compensare, con l'uso intensivo di schiavi, le grandi perdite demografiche dovute alla peste che diede il via alla relazione tra zucchero e schiavitù.

La canna da zucchero fu portata nel Nuovo Mondo da Cristoforo Colombo durante il viaggio del 1493 dalle Canarie spagnole. La prima canna americana fu piantata nel possedimento spagnolo di Santo Domingo e fu da lì che, all'incirca nel 1516, partì il primo carico di zucchero diretto in Europa. L'industria saccarifera di Santo Domingo utilizzava il lavoro di schiavi africani portati lì pochi anni dopo l'arrivo della canna. Pertanto, fu la Spagna che introdusse per prima la canna, la manifattura dello zucchero, gli schiavi africani e il sistema della piantagione nelle Americhe.

Però, nonostante il sostegno della madrepatria, la dovizia degli esperimenti (mulini ad acqua e a trazione animale, il lavoro degli schiavi, i processi di macinatura e bollitura necessari alla manifattura di zucchero e melassa dal succo estratto) ed i notevoli processi produttivi, la fiorente industria ispano-americana non diede alcun risultato di rilievo e ciò che non riuscirono ad ottenere gli spagnoli nelle Antille, lo raggiunsero i portoghesi in Brasile. Va, però, segnalato che il commercio degli schiavi solo per poco tempo restò appannaggio della Corona spagnola, la quale, attraverso l'*asiento*, appaltò questo lucroso commercio ad altre potenze europee. Infatti, nell'arco di un solo secolo, francesi, olandesi e soprattutto inglesi divennero i maggiori produttori ed esportatori di zucchero tra le due sponde dell'Atlantico. Nel XVII secolo, l'Inghilterra fondò nel Nuovo Mondo più colonie di quanto

⁶ Cfr. S.W. MINTZ, *Storia dello zucchero tra politica e cultura*, Torino, Einaudi, 1990, pp. 34-47.

fecero Olanda e Francia, importando un gran numero di schiavi. E fu la potenza che con maggiore sollecitudine creò un sistema di piantagioni, il cui prodotto più importante per diversi secoli fu lo zucchero. In un primo tempo, gli interessi commerciali britannici mirarono tanto al rifornimento del mercato nazionale, quanto alla ricerca di compratori stranieri, un obiettivo perseguito in alleanza con i portoghesi.⁷ In un momento successivo, però, gli obiettivi commerciali inglesi mutarono, in quanto il mercato interno fu privilegiato nei confronti di quello esterno. A questo punto, le fasi finali della raffinazione venivano ormai eseguite in impianti inglesi. Questa vicenda indica, da un lato, le tappe dell'espansione di un impero, mentre, dall'altro, segna l'inglobamento nella cultura inglese del consumo di zucchero, che divenne da quel momento in poi una sorta di usanza nazionale. Insieme al tè, lo zucchero arrivò a definire il carattere nazionale inglese.

Il depauperamento antropico provocato dalla tratta degli schiavi non solo provocò una mutilazione delle società africane, ma anche un notevole danno economico. Intorno al 1650, infatti, i commerci dei mercati della costa occidentale dell'Africa avevano sostituito la stragrande maggioranza dei beni, sia agricoli che artigianali, con gli uomini. I mercanti africani erano pagati per gli schiavi che vendevano, ma il loro compenso era di natura improduttiva, in quanto tutto ciò che veniva ricavato erano cianfrusaglie ed armi da guerra, fino ad arrivare ai cauri. Di fronte ad una richiesta di schiavi sempre più diligente, le già misere attività autoctone si impoverirono o caddero in rovina.⁸

Esisteva, dunque, un motore, quello economico, che implementava la tratta degli schiavi. E se lo zucchero rivestiva, almeno in un primo momento, un'importanza fondamentale, in seguito anche altri prodotti come il cotone e il caffè faranno sviluppare a livello globale un sistema di produzione che in Francia sarà chiamato l'economia della schiavitù coloniale.⁹

La tratta degli schiavi neri non fu praticata solo dai francesi. In

⁷ Cfr. E. VILA VILAR, *Hispano-América y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses*, Siviglia, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1977.

⁸ Cfr. V.R. SILVÉRIO, por, *História Geral da África. África do século XVI ao XVIII*, vol. V, Brasília, Bethwell Allan Ogot, Unesco 2010, pp. 124-128.

⁹ Cfr. F. CÉLIMÈNE – A. LEGRIS, sous la direction de, *L'économie de l'esclavage colonial*, Paris, CNRS Editions, 2002.

Africa, già in periodo pre-islamico, egiziani, romani, arabi, «transportaient les esclaves de la vallée du Nil, et en particulier de la Nubie, ma l'absence de données a rendu impossible de définir l'importance de ce commerce, en particulier avant la diffusion de l'Islam». ¹⁰ A partire dal VII secolo, il commercio di uomini assume proporzioni sempre più vaste e articolate: gli schiavi si spostano dall'Africa all'Asia, all'Europa, verso il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. ¹¹ Ancor prima che portoghesi, spagnoli, inglesi, francesi e olandesi implementassero, tra XVI e XVIII secolo, la tratta atlantica degli schiavi neri verso le colonie europee delle Americhe, per impiegarli nelle piantagioni di cotone e canna da zucchero, ¹² gli italiani, già nel XV secolo, si dedicarono a questo tipo di commerci. Nel momento in cui il traffico di schiavi verso l'est del mondo si sgonfiò, ma ancora non si affacciò prepotentemente quello verso ovest, un personaggio come Antonio di Noli, un capitano genovese che intendeva occuparsi della coltivazione della canna da zucchero nelle isole di Capo Verde, ottenne, nel 1460, dal re del Portogallo, l'autorizzazione all'importazione di schiavi neri. Ed inoltre, tra il 1489 e il 1497, il fiorentino Cesare de' Barchi vendette sulla piazza di Siviglia circa duemila schiavi provenienti da alcune regioni della Guinea, dove, nello scalo di Santiago, ivi

¹⁰ M.R. TURANO – F. DEGLI ATTI, *Les traites négrières*, in *Pour une histoire de l'Afrique* (sous la direction de M.R. TURANO – P. VANDEPITTE), Lecce, Argo, 2003, p. 145.

¹¹ Sull'argomento si vedano, tra gli altri, i lavori di A. PICCIONI, *In catene: storia della tratta degli schiavi*, Scandicci, La Nuova Italia, 1991; J. READER, *Africa. Biografia di un continente*, Milano, Mondadori, 2001; O.P. GRENOUILLEAU, *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale*, Bologna, Il Mulino, 2006; M. GORDON, *Slavery in the Arab World*, New York, New Amsterdam, 1989; P. MANNING, *Slavery and African Life: Occidental, Oriental and African Slave Trades*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; G. PIETROSTEFANI, *La tratta atlantica: genocidio e sortilegio*, Milano, Jaca Book, 2000; F. RENAULT – S. DAGET, *Les traites négrières en Afrique*, Paris, Karthala, 1985; TURANO – DEGLI ATTI, *Les traites négrières*, cit., pp. 145-166; S. DAGET, sous la direction de, *De la traite à l'esclavage. Actes du Colloque international sur la traite des Noirs*, Paris-Nantes, Société française d'histoire d'outre-mer, 1989.

¹² Cfr. MINTZ, *Storia dello zucchero*, cit.

fondato, la famiglia Barchi deteneva una concessione.¹³ Se la storiografia internazionale ha dedicato ampio spazio al ruolo svolto da figure come Cristoforo Colombo, Alvise Cadamosto, Amerigo Vespucci o Antoniotto Usodimare relativamente alle esplorazioni e alle scoperte, ben poca attenzione ha prestato al ruolo che ebbero mercanti e banchieri italiani nel fornire tecnologia e capitali che consentirono al Portogallo di fondare un impero commerciale dal Pacifico alle coste del Brasile e dell'Africa.

Fu, comunque, tra il XVI e XVIII secolo che si conobbe la massima diffusione del commercio di schiavi neri, che, dalle coste africane, venivano ammassati sulle navi negriere per essere poi venduti sui mercati di Haiti, Cuba, Brasile, Santo Domingo (solo per citare alcuni dei luoghi in cui era più diffuso questo tipo di commercio).

Già dagli inizi del XVI secolo, la manodopera era fornita dagli schiavi africani, che, seppur in numero esiguo rispetto agli anni a venire, contribuirono a far crescere questo tipo di coltivazione. Se i risultati ottenuti dall'industria saccarifera spagnola furono inferiori a quelli ottenuti poi dai portoghesi, va comunque sottolineato il carattere pionieristico di tale iniziativa, che vide l'utilizzo sempre maggiore di schiavi neri nel momento in cui la popolazione indigena iniziò a declinare vertiginosamente. Mentre nel corso della colonizzazione delle Americhe, gli spagnoli (ed in parte i portoghesi) puntarono sulla ricerca ed estrazione di metalli preziosi, i loro concorrenti nord-europei incentrarono le loro attività sul commercio e la produzione di beni di consumo e tra questi i prodotti delle piantagioni come zucchero, cotone, indaco ed in seguito anche caffè. Francesi e inglesi, a partire dalla metà del XVII secolo, divennero i maggiori esportatori e produttori di zucchero del mondo occidentale.¹⁴ Tali fiorenti commerci attirarono nelle colonie francesi d'oltremare mercanti e faccendieri, che fecero dello sfruttamento delle piantagioni la loro primaria attività economica. D'altronde, «la production et le développement des cultures tropicales dans les colonies d'Amérique se réalisent dans l'intérêt exclusif de la France et correspondent à des principes généraux conforme au mercantilisme, principes qui précisent que les colonies ne sont créées que pour l'utilité

¹³ Cfr. GRENOUILLEAU, *La tratta degli schiavi*, cit., pp. 38-44.

¹⁴ Cfr. MINTZ, *Storia dello zucchero*, cit., pp. 52-55.

exclusive de la métropole». ¹⁵ Con l'ampliamento delle terre coltivate, crebbe anche la richiesta di manodopera da parte dei latifondisti, soddisfatta in gran parte dal massiccio afflusso di schiavi assicurato dalle navi negriere, che si rifornivano dalle piazzeforti portoghesi situate lungo tutta la costa nord-occidentale dell'Africa, nonché nel golfo di Guinea, conosciuto anche come "golfo degli schiavi".

Peraltro, nel XVI secolo, gli spagnoli abbandonarono le loro iniziative nei Caraibi, preferendo impegnarsi nei territori più vasti e ricchi dell'America centrale e meridionale, in quanto erano stati scoperti copiosi giacimenti di metalli preziosi in Messico e in Perù. Ma anche in questi territori il crollo demografico (e, dunque, la disponibilità di manodopera) fu poderoso: si valuta che, dopo la sconfitta degli Aztechi per opera di Hernan Cortès nel 1521, la popolazione messicana crollò da oltre 15 milioni a circa 700 mila unità. Nella regione inca, la popolazione passò da 9 milioni a 600 mila unità. La massiccia flessione indusse i coloni spagnoli, e in seguito anche le altre potenze europee impegnate nella colonizzazione, ad acquistare un numero crescente di schiavi africani. Nel Messico, gli schiavi africani furono impiegati, come in Perù, in vari tipi di lavoro: nelle fattorie, nelle case private, nell'esercito.

Se l'argento fornì agli spagnoli le risorse necessarie a deportare gli schiavi africani nelle Americhe, per i portoghesi in Brasile ciò avvenne grazie alla canna da zucchero; nel 1575, i piantatori brasiliani producevano un volume di zucchero che raggiungeva le 130 tonnellate annue. Nel corso del primo secolo, della tratta i portoghesi conservarono il monopolio del traffico atlantico, ma il commercio marittimo portoghese e l'industria saccarifera brasiliana non potevano vincere la sempre più agguerrita concorrenza da parte di inglesi, francesi e olandesi, il cui inserimento nel mercato portò ad una enorme diffusione l'uso degli schiavi africani, in tutti gli impieghi e le colture redditizie, ivi comprese quelle del cotone e del tabacco.

La firma del Trattato di Utrecht, e la conseguente fine della guerra di successione, segnò anche la ratifica di un *Asiento de esclavos* (*Asiento*

¹⁵ F. CELIMENE – A. LEGRIS, *L'economie coloniale des Antilles françaises au temps de l'esclavage*, in *L'économie de l'esclavage coloniale*, cit., p. 128; J. MEYER, *Des origines à 1763*, in C.R. AGERON, sous la direction de, *Histoire de la France coloniale*, vol. I, *Des origines à 1914*, Paris, Armand Colin, 1991.

ajustado entre las dos Majestades Católica y Británica sobre encargarse la Compañía de Inglaterra de la introducción de esclavos negros en la América Española por tiempo de treinta años),¹⁶ firmato, nel marzo del 1723, da Inghilterra e Spagna, col quale tutti i privilegi, che fino ad allora erano stati appannaggio della Spagna relativamente al commercio degli schiavi, passavano agli inglesi per un periodo di trent'anni. Da questo momento in poi, l'Inghilterra divenne la principale protagonista del commercio degli schiavi, superando in questo "affare" i francesi e gli olandesi che, sostanzialmente, iniziarono a perdere posizioni economico-commerciali nel Nuovo Mondo. Questo avveniva poiché il modo migliore per poter accedere al mercato ispano-americano era sicuramente quello di contrattare un *asiento* con la Spagna.

A gestire il reclutamento e l'approvvigionamento degli uomini furono diverse compagnie commerciali fino alla creazione, nel 1672 da parte della Corona, della *Royal African Company*, che deteneva il monopolio schiavile.¹⁷ Nelle colonie americane, la schiavitù coinvolse maggiormente il Sud, perché caratterizzato da grandi piantagioni di tabacco: Virginia, Maryland, Carolina del Nord, mentre in Georgia e Carolina del Sud prevaleva la coltivazione di riso. Ma anche nel Nord, in Massachussetts e Connecticut, benché non esistesse l'economia di piantagione, gli schiavi svolgevano perlopiù attività di servizio domestico o erano impiegati nell'artigianato. Una forte presenza di schiavi si registrò a New York, ex colonia olandese (New Amsterdam), passata agli inglesi nel 1667. La presenza degli stessi schiavi crebbe enormemente dagli anni Ottanta del Seicento e nel corso del Settecento, seppur in maniera diversa nelle 13 colonie. Anche i francesi si insediarono nei Caraibi e centrale in ciò fu il ruolo svolto dalla *Compagnie des Indes Occidentales* (1664) ad opera del ministro Colbert.¹⁸ Persino la Danimarca in un breve periodo si impiantò nelle isole di Saint Thomas e Saint Croix, per l'esportazione dello zucchero di canna. Francesi e inglesi, dunque, soppiantarono olandesi e portoghesi e

¹⁶ Á. JARA, *Fuentes para la historia del trabajo en el Reino de Chile*, Santiago de Chile, Andres Bello, 1957, pp. 28-45.

¹⁷ K. MORGAN, *Slavery and the British Empire: From Africa to America*, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 56-61.

¹⁸ Cfr. *Compagnie de commerce*, in F. BLUCHE, sous la direction de, *Dictionnaire du Grand Siècle*, Paris, Fayard, 2005, pp. 371-372.

la rivalità tra le due potenze fu posta in gioco proprio con tale commercio, culminata con la guerra dei Sette Anni (1756-1763). Dal '500 all'800 la tratta si organizzò intorno a tre itinerari che coprivano sia il tratto che partiva dall'Europa, sia quello che dalle Americhe andava in Africa e sia quello che partiva dall'Africa stessa, dove un gruppo di protagonisti attivi, i *négriers noirs*, si occupava di reclutare schiavi tra le proprie popolazioni. La definizione di “commercio triangolare” fa riferimento alla tratta del Nord Atlantico, la più cospicua, ma esistevano almeno altri due percorsi: la tratta luso-brasiliana¹⁹ e la tratta indiana,²⁰ quest'ultima basata sulle relazioni con il Madagascar. I principali porti europei negrieri erano collocati sull'Atlantico: Liverpool (il più proficuo), Londra, Bristol, Bordeaux, Nantes, Le Havre, La Rochelle, Amsterdam, Rotterdam. Le zone più coinvolte dell'Africa furono il Golfo di Guinea, la Costa d'Oro, il Golfo di Benin e quello di Biafra.²¹ Destinatarî erano le Antille (Cuba, Santo Domingo, Giamaica) e il Brasile, che accolse quasi l'80% degli schiavi giunti nel Nuovo Mondo. In America del Nord, basi furono Chesapeake, Charleston e New Orleans. Le percentuali medie di profitto oscillano tra 5-10% e non appaiono elevate, ma, esaminando i singoli viaggi, si dimostrano variazioni enormi: dalla perdita totale del carico a guadagni che raggiungevano anche il 150%. Ponendo una sintesi, si può affermare che tratta e schiavitù furono tra i fattori dello sviluppo economico occidentale: esse contribuirono a spiegare, in termini marxisti, la fase dell'accumulazione originaria di capitale, investito in seguito nella rivoluzione industriale. Poi, alla tratta erano legate molteplici attività locali come la costruzione ed armamento delle navi, il commercio dei

¹⁹ Avviata dal 1550 nel Sud Atlantico e gestita autonomamente da brasiliani dopo l'indipendenza (1822), collegava direttamente senza passaggio il Brasile all'Africa: i prodotti del Brasile venivano scambiati con schiavi o con avorio, rivenduto poi ai portoghesi.

²⁰ Le strade di questo commercio partivano spesso dal Brasile per toccare le basi dell'Africa occidentale e raggiungere l'Africa orientale. Tra questi, non mancavano gli schiavi emancipati, insediati in Africa da più generazioni, che gestivano essi stessi i traffici nei circuiti interni al continente.

²¹ Attuali Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Gabon, Congo, per circa l'80%, ma anche dalle coste nord degli attuali Senegal, Gambia, Guinea-Bissau e Sierra Leone.

prodotti coloniali, un sistema bancario e assicurativo organizzato. Le variazioni nei ricavi dalla tratta dipendevano da molteplici eventi, come i conflitti bellici, il *middle passage*,²² le rivolte e le repressioni a bordo. Nonostante queste fasi di caduta, la tratta mostra una progressiva ascesa durante l'età moderna: si passò globalmente dai circa 19.000 trasporti annuali del 1680 ai 90.000 del 1790 ai 33.000 del 1860. Si tratta, in ogni caso, di uno dei più grandi spostamenti forzati di esseri umani della storia: una vera deportazione di massa. Per concludere e verificare su dove venissero investite le somme guadagnate attraverso la compravendita di schiavi, non sembrerà casuale che la Gran Bretagna, prima potenza negriera del Settecento, abbia dato vita alla rivoluzione industriale.

Non mancarono, come vedremo, intere legislazioni volte a istituzionalizzare la pratica: i codici neri o *slaves codes*, che regolamentavano l'esistenza dei neri, schiavi e liberi, dei mulatti, degli *zambos* (nati da unioni tra neri e indios), ma che imponevano norme pure ai bianchi. Al 1667 risale il primo intervento legislativo del parlamento londinese, che riconobbe la liceità della schiavitù africana nelle colonie.²³ Il primo *slaves code* fu emanato in Virginia, nel 1705, e rimase in vigore fino all'Ottocento. Man mano tutte le colonie definirono, così, lo *status* giuridico dello schiavo, dichiarato perlopiù *chattel property*, bene mobile commerciabile. Nel corso del Settecento, dunque, la schiavitù era diventata progressivamente una istituzione fondamentale per l'economia sudista. Si passò dai circa 600.000 schiavi del Settecento ai 4 milioni del 1860. In Brasile e nei Caraibi, ove la popolazione schiavile raggiunse l'85% del totale, prese piede il fenomeno dei *marronage*, ossia la fuga in massa dalle piantagioni, anche se raggiungere la frontiera non era facile a causa dell'azione dei

²² “Passaggio di mezzo”, la traversata dell'Atlantico che durava dei mesi e comportava alti tassi di mortalità. Cause di morte per gli schiavi e per i membri dell'equipaggio erano malattie gastrointestinali, febbri e, soprattutto, lo scorbuto, legato alla carenza di vitamina C, contenuta in cibi freschi che non erano disponibili lungo le traversate (a bordo c'erano solo legumi secchi, riso, mais e manioca).

²³ Si tratta dell'*Act to Regulate Negroes on British Plantations*, 1667. Cfr. J.P. RODRIGUEZ, ed., *Slavery in the United States: A Social, Political, and Historical Encyclopedia*, vol. II, Santa Barbara, CA, Abc-Clio, 2007, pp. 89-91.

cacciatori di schiavi.²⁴ Il *Code noir* francese, così come il *Codigo negro* carolino²⁵ (di Carlo III), adattati ed estesi ognuno alle proprie colonie d'oltreoceano, regolamentavano la sfera religiosa, lo *status* e l'eventuale affrancamento degli schiavi. Anche riguardo la schiavitù nell'Europa del Settecento, si provvide a consolidare una legislazione volta a regolamentare la loro condizione giuridica, soprattutto in Francia, dove venne messo in crisi il principio secondo cui il suolo francese rendeva liberi, ed anche in Inghilterra, che era stata da sempre contraria alla schiavitù in madrepatria, ma ne era radicalmente stata pervasa.²⁶

Prima del Codice carolino, tra i diversi provvedimenti legislativi che verranno adottati, o che si tenterà di adottare, per regolare l'afflusso e la vita degli schiavi vi è anche l'*Ordenanzas de la Mesta de 1574* (in 83 capitoli), la quale contiene disposizioni che stabiliscono il controllo degli schiavi (non solo neri) nei lavori della terra e il comportamento che dovevano osservare. Tra i vari provvedimenti era contemplato che: «Que ningún español ni mestizo que sirviere a cualquier dueño de estancia, ni ningún negro, ni morisco pueda tener hierro suyo con que hierre ganado para sí [...]». ²⁷ Oppure, che «ningún indio, ni mulato, ni negro, ni mestizo que haya sido vaquero que esté en pueblo de indios de los comarcas a las dichas estancias de ganados, o alguna de ellas, no pueda tener lanza, ni dexterradera de ninguna suerte ni manera que sea, so pena de veinte pesos de minas [...]». ²⁸

Inoltre, veniva affermato che «los mayordomos y criados que hubieren servido y cometido delitos, castíguense vendiendo el castigo

²⁴ La *Northwest Ordinance* del 1787 riconobbe ai padroni il diritto di inseguire gli schiavi anche nel Nord, per ricondurli nelle piantagioni in nome della tutela della proprietà.

²⁵ È il *Codigo de legislacion para el gobierno moral, politico y economico de los negros de la isla Espanola*, 1783. Cfr. J.A. SACO, *Historia de la esclavitud de la raza africana en Nuevo Mundo*, Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús, 1879.

²⁶ Lo testimoniano i moltissimi annunci di compravendita di schiavi sulla stampa dell'epoca, sia in Inghilterra che in Francia.

²⁷ P. MUNGUÍA – J. PATRICIA, *Derecho indiano para esclavos, negros y castas. Integración, control y estructura estamental*, en «Memoria y Sociedad», VII, 15, 2003, p. 200.

²⁸ *Ibid.*

dellos y que sirvan al mismo dueño». ²⁹ Era, ancora, regolamentata la proprietà di alcuni particolari animali, come i cavalli, e, a tal proposito, veniva previsto che «ningunos mestizos, indios, negros, mulatos no tengan caballo proprio». ³⁰

Il cosiddetto *Código negro carolino* è chiamato in questo modo in quanto redatto sotto il regno Carlo III di Borbone. ³¹ Il Codice, non appena emanato dal sovrano, fu inviato al *Consejo de Indias* per il suo esame e la sua approvazione; esso restò, in realtà, inapplicato, anche se, pare, ispirò la *Cedula Reale* del 31 maggio del 1789, relativa alla questione degli schiavi, ma che non ebbe seguito a causa della resistenza di coloro che volevano mantenere la condizione servile dei neri nelle Antille e, soprattutto, a Cuba e a Puerto Rico. Il *código carolino* si configura come una ricompilazione di antiche ordinanze su neri, mulatti e liberti e risulta essere stato compilato sul modello del *code noir* francese. Il testo è formato da trentasette capitoli, divisi in vari commi.

Ma, ancor prima del Codice carolino, le colonie spagnole iniziarono a dotarsi di strumenti legislativi, che avevano come oggetto proprio la questione degli schiavi. Il 6 gennaio del 1522, il viceré delle Indie, Diego Colon Y Muñiz, emanò, in nome del re di Spagna Carlo I, delle norme, denominate *Ordenanzas de los Negros*, che constavano di ventitrè disposizioni rivolte non solo a regolamentare la vita degli schiavi neri nelle colonie, ma anche quella degli altri schiavi (compresi alcuni bianchi). ³² Nella colonia di Santo Domingo ³³ furono diverse le

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Si veda J. MALAGON BARCELO, *Código negro carolino (1784) o código negro español*, Santo Domingo, Ediciones de Taller, 1974.

³² Cfr. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS [d'ora in avanti A.G.I.], Patronato 295, n. 92.

³³ Cfr. “*Las leyes de Indias contra los esclavos fugitivos, pronuncian la pena del azote y de los grillos, esposas o cadenas. Los negros no pueden ausentarse sin un permiso escrito de sus amos; si ellos golpean a un blanco, pueden ser condenados a la pena de muerte y el porte de armas les está prohibido; pero esas leyes están muy descuidadas en Santo Domingo; lo que no tiene lugar con aquella que ordena que las Audiencias Reales oigan y hagan justicia a los esclavos que reclaman la libertad, pues éstas no permiten que los amos maltraten a los esclavos*”, in M.L.E. MOREAU DE SAINT-MÉRY, *Descripción de*

ordinanze emanate che contemplavano anche la questione degli schiavi e ciò si verificò in un arco temporale che va dal 1528 al 1547 fino al 1768.³⁴ Non c'è dubbio che il Codice carolino nacque dall'Illuminismo spagnolo e dal riformismo borbonico, ma non trovò mai applicazione a Hispaniola. Scrive Américo Moreta Castillo: «El Código Negro Carolino nunca fue Derecho Positivo en la Isla Española, pero sus disposiciones se basaron en aspectos de la realidad, y con el mismo se trataron de corregir situaciones en la convivencia de blancos, negros, mulatos, esclavos y libertos en la colonia española más antigua del Nuevo Mundo, pero donde hubo características muy peculiares».³⁵

Un Codice che, invece, fu applicato appieno nelle colonie americane, e nella fattispecie in quelle francesi, è il cosiddetto *Code noir*. Promulgato da Luigi XIV nel 1685, esso rappresenta la massima espressione della legislazione schiavista tra XVII e XVIII secolo. È un testo giuridico fondamentale nella regolamentazione della schiavitù dei neri nelle terre francesi d'oltreoceano come la Guyana, le Antille e la Louisiana, quest'ultima colonia nordamericana, avamposto chiave per l'espansione e i rapporti commerciali verso settentrione.³⁶

Nel preambolo dell'editto si afferma:

«Louis, par la grace de Dieu roi de France & de Navarre: A tous, présents & à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos Officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité & de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Eglise catholique, apostolique & romaine, pour y régler ce qui concerne l'état & la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir & leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats

la Parte Española de la Isla de Santo Domingo. Barcelona, Gráficas M. Pareja, 1976, pp. 91-94.

³⁴ Si veda C. LARRAZÁBAL BLANCO, *Los negros y la esclavitud en Santo Domingo*, Santo Domingo, Julio D. Postigo y Hijos Editores, 1975, pp. 110 ss.

³⁵ A. MORETA CASTILLO, *Aspectos históricos y jurídicos del Código negro carolino*, in «Clío – Órgano de la Academia Dominicana de la Historia», LXXVII, 176, Julio-diciembre de 2008, p. 47.

³⁶ G. HAVARD – C. VIDAL, *Histoire de l'Amérique française*, Paris, Flammarion, 2003, p. 477; J. PRITCHARD, *In Search of Empire: The French in the Americas, 1670–1730*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 313-333.

infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ensuit».³⁷

La redazione del *Code Noir* iniziò nel 1681, quando Jean Baptiste Colbert, segretario di Stato e della Marina francese, ordinò, previa autorizzazione del sovrano, di redigerlo.³⁸ Deceduto Colbert, fu il figlio, Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, a portare avanti l'opera di codificazione del padre, terminata due anni più tardi grazie anche alla collaborazione dei redattori Charles de Courbon, conte di Blenac, (*gouverneurs et lieutenants généraux des îles d'Amérique* per il re di Francia tra il giugno del 1684 e il febbraio del 1691) e Jean-Baptiste Patoulet, il quale, come segretario del governatore della “Nuova Francia”, Jean Talon,³⁹ aveva potuto apprendere e regolamentare i metodi del commercio triangolare nelle nuove colonie. Il *Code Noir* del 1685 è composto da sessanta articoli che regolamentano la vita, la morte, l'acquisto, la vendita, l'affrancamento e la religione degli schiavi. È sentita, da parte delle autorità francesi d'oltremare, la volontà di diffondere presso questi ultimi la religione della Chiesa cattolica, apostolica e romana e, allo stesso tempo, di impedire alle altre fedi di

³⁷ *Code Noir*, in *Requiel d'édits, déclarations et arrêts de sa Majeste*, Paris, Libraires Associez, 1744.

³⁸ Cfr. R. BLACKBURN, *The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 1492-1800*, London-New York, Verso, 1997, pp. 290-292.

³⁹ Originario di Châlons-su-Marna in Champagne, Jean Talon fa i suoi studi a Parigi, al collegio di Clermont, diretto dai gesuiti, ed occupa poi importanti posizioni nell'amministrazione militare fino ad essere nominato, nel 1630, dal cardinale Richelieu a capo del Consiglio del re Luigi XIII e del suo principale ministro. Il suo impegno è indirizzato a ristabilire e ad imporre ovunque l'autorità del sovrano di fronte agli ultimi sussulti di un potere feudale ormai in declino. Fu governatore nelle colonie canadesi della “Nuova Francia” e, sotto suo diretto impulso, fu avviato il commercio triangolare tra il Canada, le Antille e la Francia. Cfr. T. CHAPUIS, *The Great Intendant: A Chronicle of Jean Talon in Canada 1665-1672*, G.M. WRONG – H.H. LANGTON, eds., Whitefish, Kessinger Publishing, 2004, pp. 4-5.

poter attecchire. Risulta interessante notare come fosse proibito alle fedi riformate e non ortodosse diffondersi nelle colonie francesi d'oltremare alla stessa stregua della religione ebraica⁴⁰ (e qui si apre un aspetto importante che sarà oggetto delle mie ricerche). Possiamo dividere il *Code Noir* in sei diverse parti.

La prima, che contempla gli articoli che vanno dal I al XIV, si ordinava alle autorità d'oltremare di cacciare gli ebrei da quei territori in ottemperanza alla *Lettera di Patente* di Luigi XIII del 23 aprile 1615; si proibiva ogni altra fede che non fosse quella cattolica romana, alla quale dovevano essere convertiti e battezzati gli schiavi (il battesimo risulta essere più sistematico nei paesi dell'Illinois, soprattutto per la presenza attiva dei gesuiti); si obbligava il rispetto della domenica e delle altre feste religiose cattoliche attraverso la totale astensione dal lavoro. Ma è anche affrontata la legislazione relativa ai matrimoni tra gli stessi schiavi appartenenti ad un'unica piantagione, tra due schiavi di piantagioni diverse o tra schiave e padroni.⁴¹

La seconda parte di articoli (XV-XXI) regolava la vita degli schiavi nel quotidiano, ribadendo che essi non erano in alcun modo proprietari del loro corpo e che era proibito loro portare armi offensive o grossi bastoni, appartenere a padroni diversi o vendere e detenere ogni prodotto senza l'espreso consenso dei loro padroni.

Una terza parte di articoli (XXII-XXIX) regolamentavano il sostentamento degli schiavi da parte del padrone, il quale era tenuto a fornire ad ogni schiavo due abiti di tela l'anno, farina di manioca, e provvedere al fabbisogno degli schiavi, concedendo loro di poter lavorare alcuni giorni della settimana per conto proprio. Nell'art. XXVI,

⁴⁰ Delle problematiche relative alla presenza degli ebrei nel Nuovo Mondo, in parte visto come un nuova terra promessa, si veda G. IURLANO, *Sion in America. Idee, progetti, movimenti per uno Stato ebraico (1654-1917)*, Firenze, Le Lettere, 2004.

⁴¹ È necessario sottolineare, inserendosi nella diversa prospettiva, dichiaratamente razzista, del *Code Noir* del 1724, che vi è una modifica a riguardo, riportata all'inizio dell'art. VI del Codice aggiornato, secondo la quale si proibisce ai sudditi bianchi dell'uno e dell'altro sesso di contrarre matrimonio con i neri, pena una punizione o un'ammenda comminata arbitrariamente proibendo in maniera categorica a qualsiasi curato, sacerdote, missionario, secolare o regolare di celebrare il matrimonio (art. XI).

lo schiavo denutrito e maltrattato ingiustamente dal padrone aveva il diritto di rivolgersi al procuratore coloniale per far valere i suoi “diritti” e perseguire i padroni. Per la prima volta compariva nel Codice uno strumento giuridico di difesa dello schiavo. La realtà, tuttavia, era ben diversa: non sussistevano le condizioni minime affinché fosse fatta giustizia, anche perché non venivano considerati crimini tutti quei trattamenti che oggi definiremmo “torture”.

Una sorta di quarta parte del Codice è costituita dagli articoli che vanno dal XXX al XXXVII. Tali articoli precludevano agli schiavi ogni forma di ribellione: essi non potevano agire giuridicamente, né protestare; in particolar modo, gli articoli che vanno dal XXXIII al XXXV, contemplavano persino l'uso della pena di morte per gli schiavi (anche in condizione di libertà) colpevoli di aver colpito il proprio padrone o i componenti della sua famiglia,⁴² le persone libere,⁴³ o di aver rubato cavalli, muli, buoi, mucche.⁴⁴ Per i furti, ritenuti meno gravi, di montoni, pollame, capre, zucchero, manioca, piselli o altri legumi era prevista la punizione a colpi di frustate e il marchio a fuoco sulla spalla col simbolo del giglio.

Gli articoli che vanno dal XXXVIII al XLIII delineavano la pena per lo schiavo che non si adeguasse e che trasgredisse. Le autorità intervenivano nel mutilare, amputare, uccidere, oppure perdonare. La fuga di uno schiavo andava punita e la punizione era commisurata al tempo passato dal momento in cui era fuggito. Se la “latitanza” durava più di due mesi, gli si poteva tagliare il garretto, mentre la successiva punizione consisteva nella pena di morte.⁴⁵ Erano previste pene in natura nei confronti degli schiavi che avessero dato rifugio ad un

⁴² «L'Esclave qui aura frappé son Maître, ou la Femme de son Maître, sa Maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort». Art. XXXIII de *Code Noir*, in *Requiel d'edits*, cit., p. 92.

⁴³ «Et quant aux excès et voies de fait, qui seront commis par les Esclaves, contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échet». Art. XXXIV, *ibid.*

⁴⁴ «Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, boeufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert». Art. XXXV, *ibid.*, pp. 92-93.

⁴⁵ Cfr. *ibid.*

fuggitivo: erano condannati a pagare al padrone dello schiavo 300 libbre di zucchero per ogni giorno in cui era stato nascosto. Era, inoltre, previsto un risarcimento in denaro al padrone che aveva denunciato il suo schiavo, se quest'ultimo fosse stato condannato a morte.

Gli articoli che compongono l'ultima parte del Codice (la sesta) delineano lo schiavo alla stessa stregua di un oggetto trasferibile, di cui occorreva fissare il prezzo. Egli non era né un animale, né un persona, ma solo merce. Fissare dei parametri precisi nella vendita ed acquisto di tale merce avrebbe evitato ai bianchi ogni sorta di controversia in occasione di transazioni finanziarie. Già l'articolo XLIV dichiarava gli schiavi "beni mobili", che potevano entrare nelle colonie senza dar luogo ad ipoteche e ad altri diritti feudali o signorili; nell'articolo seguente si specificava che le autorità, tuttavia, non intendevano privare i sudditi della possibilità di precisare che gli schiavi appartenevano a loro, ai loro familiari, nonché ai loro discendenti «ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers & autres choses mobilières».⁴⁶ Per qualsiasi questione relativa al sequestro degli schiavi per omesso pagamento dei debiti, la loro condizione andava equiparata a quella degli altri beni mobili, prevedendo solo alcune eccezioni: «Ne pourront être saisis et vendus séparément le Mari & la Femme & leurs enfans impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même Maître»⁴⁷ e, per questo, ogni sequestro o vendita, effettuati senza tener conto di quanto sopra enunciato, andavano considerati nulli. Era proibito – in linea generale - il sequestro per debiti degli schiavi tra i 14 ed i 60 anni, impiegati nella lavorazione dell'indaco o negli zuccherifici, e gli articoli che vanno dal XLVIII al LIII definivano questioni relative ai modi e ai tempi del sequestro degli zuccherifici comprensivi degli schiavi che vi lavoravano; dell'appartenenza dei figli degli schiavi nati durante il periodo del sequestro; della presenza o meno su di essi di privilegi, ipoteche, diritti feudali e signorili. Di seguito, e fino al LVII articolo, si aggiungeva a chiunque avesse in affidamento degli schiavi di trattarli come avrebbe fatto un buon padre di famiglia, si stabilivano le regole per l'affrancamento e per l'esercizio dello stesso. Una sorta di avvertimento era riservato agli schiavi affrancati, i quali, seppur

⁴⁶ Art. XLV, *ibid.*, p. 95.

⁴⁷ Art. XLVII, *ibid.*, p. 96.

“liberi”, dovevano continuare ad avere un “particolare rispetto” nei confronti dei loro antichi padroni, delle loro vedove e figli. Se l'eventuale ingiuria nei loro confronti era considerata estremamente grave – e per questo la punizione andava commisurata alla gravità del reato – lo stesso articolo riteneva gli affrancati liberi e dispensati «*envers eux de toutes autres charges, services, & droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre, tant sur leurs personnes, que sur leurs biens, & successions, en qualité de Patrons*». ⁴⁸ Agli affrancati (LIX articolo) erano accordati gli stessi diritti, immunità e privilegi goduti dagli individui nati liberi e, inoltre, vi era un accenno di umanesimo nel momento in cui si voleva che la libertà acquisita dallo schiavo producesse per loro e per i loro beni «*les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres Sujets*». ⁴⁹ L'ultimo articolo del Codice, il LX, nel primo comma contemplava la destinazione di un terzo delle somme ricavate dalle confische e dalle ammende all'ospedale dell'isola, mentre nel secondo comma si davano disposizioni alle autorità della Martinica, di Guadalupe e San Cristoforo affinché il *Code Noir* fosse letto, pubblicato, registrato e rispettato nella sua interezza, in quanto, nelle intenzioni dei legislatori, doveva sostituire tutte le regole e le consuetudini fino ad allora in vigore. In questi termini si chiude il Codice che riporta le indicazioni di rito, consistenti nel luogo e nella data di presentazione, nonché nelle firme apposte sul documento: «*DONNÉ à Versailles, au mois de Mars, l'an de grace mil six cens quatre-vingt-cinq, & de notre Règne le quarante-deuxième. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roy, COLBERT. Visa, LE TELLIER. Et scellé du Grand Sceau de Cire verte en lacs de Soye verte & rouge*». ⁵⁰ Resta aperta storiograficamente una dettagliata analisi circa le differenze tra il *code* del 1685 e quello del 1724. Quest'ultima versione, aggiornata da Jean-Frederic Phelypeaux de Maurepas, ⁵¹ modificò la stessa prospettiva dalla quale si guardava al tema della schiavitù: «Nella seconda versione del *Code Noir*, decretata nel 1724

⁴⁸ Art. LIII, *ibid.*, p. 98.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Le Code noir ou Edit du Roi*, cit.

⁵¹ Cfr. A. CASTALDO, sous la direction de, *Code Noirs. De l'esclavage aux abolitions*, Paris, Dalloz, 2006, pp. 2-3.

per la Louisiana, la componente razziale della schiavitù appare in modo più esplicito: il sintagma “schiavo negro” vi appare, infatti, nel preambolo, ed il termine “bianco” si utilizzerà a più riprese. Dove la distinzione operativa opponeva nel testo del 1685 gli uomini liberi agli schiavi, si accompagna qui un'altra distinzione tra bianchi e neri.⁵² In tutte le colonie francesi, l'applicazione del Codice nero fu, tuttavia, limitata e ciò non era raro che avvenisse, soprattutto se non corrispondeva agli interessi economici locali: «Les planteurs, avec la complicité passive des autorités locales et de la justice royale, ne retinrent du Code Noir que ce qui leur convenait».⁵³ Nella bassa Louisiana, l'azione congiunta tra schiavi e padroni portò ad un'autonomia normativa che andava oltre le direttive della Corona.

⁵² *Ibid.*

⁵³ HAVARD – VIDAL, *Histoire de l'Amérique française*, cit., p. 477.